

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer pricing e accordi di cash pooling***

di **Fabio Landuzzi**

E' stato recentemente pubblicato in versione "*public discussion draft*" – con termine fissato allo scorso 7 settembre per l'invio dei commenti - il documento **BEPS Action 8 – 10** intitolato "**Financial transactions**" con cui l'Ocse, nell'ambito appunto del progetto BEPS, intende regolamentare le **operazioni infragruppo** di **contenuto finanziario** quali, in particolare, i **finanziamenti**, gli accordi di **cash pooling**, le operazioni di **hedging**, le **assicurazioni** e le **garanzie**.

Può essere utile soffermarci sulle indicazioni che sono contenute in materia di **accordi di cash pooling**.

Si tratta come noto di accordi con cui i gruppi di imprese intendono **ottimizzare la gestione infragruppo della tesoreria**, in modo da rendere più efficiente il soddisfacimento del **fabbisogno finanziario** delle singole imprese partecipanti all'accordo e ridurre gli oneri complessivi sostenuti dal gruppo **nella provvista e nell'impiego dei fondi**.

Il documento Ocse ricorda che vi sono essenzialmente **due tipologie di accordi di cash pooling**:

- i c.d. "**physical pooling**" in cui i conti correnti bancari accesi dai singoli partecipanti all'accordo sono giornalmente trasferiti in un **conto corrente centrale** gestito dal pooler, ossia dall'impresa deputata a fungere da leader del sistema di gestione centralizzata della tesoreria. Molto spesso si tratta di accordi che vengono qualificati, nella prassi, di "**zero balance cash pooling**" in quanto sono caratterizzati dall'azzeramento, alla mezzanotte di ogni giorno, del saldo di conto corrente bancario dell'impresa partecipante mediante il suo **riversamento sul conto corrente centralizzato** del pooler;
- i c.d. "**notional cash pooling**" in cui non si ha un trasferimento "fisico" del saldo di conto corrente di ciascuna impresa partecipante, ma una **aggregazione virtuale** compiuta da parte della banca che agisce quale incaricata dal pool dei singoli saldi delle imprese, al fine di **determinare gli interessi sulla base del saldo netto** secondo una formula e con modalità previste nell'accordo stesso. In questa circostanza, il ruolo dell'impresa che agisce quale *pool leader* è spesso limitato ad una **funzione di coordinamento**, mentre non è chiamata a svolgere funzioni finanziarie di rilievo, tanto che sovente sono richieste dalla banca delle **garanzie reciproche** a tutti i partecipanti.

Quanto alle modalità con cui vanno remunerati i soggetti partecipanti a questo tipo di accordi, l'Ocse richiama i **principi generali in materia di transfer pricing**, per cui dovrà compiersi una

**accurata definizione delle caratteristiche della transazione**, come pure delle **funzioni svolte**, dei **rischi assunti** e degli **asset impiegati**.

Per quanto concerne la posizione dell'impresa che agisce da **pool leader**, la **remunerazione appropriata** dipenderà quindi dalle **circostanze specifiche** dell'operazione, secondo le risultanze di una **puntuale analisi funzionale**.

In generale, se l'impresa che agisce quale **pool leader** svolge **solo una funzione di coordinamento** amministrativo e tecnico del funzionamento dell'accordo, troverà **remunerazione** adeguata in termini di **corrispettivo per il servizio prestato**.

Il documento propone quindi **due esempi**.

Nel primo, si ha il caso di un **accordo di cash pooling** in cui il **leader non assume alcun rischio di credito**, che rimane a carico delle imprese aderenti, e svolge **solo funzioni di coordinamento** dell'accordo per il suo miglior funzionamento operativo, tenendo i contatti con la banca che gestisce in concreto i movimenti finanziari della tesoreria centralizzata di gruppo. In questo caso, quindi, la **remunerazione del pool leader** dovrebbe essere limitata ad un **corrispettivo congruo rispetto al servizio** prestato.

Il **secondo esempio**, invece, si riferisce ad un caso in cui il **pool leader** è responsabile anche delle **decisioni finanziarie principali**, e **si occupa della provvista** dei fondi (ad esempio, mediante emissione di titoli o assunzione di prestiti bancari), così che **assume a suo carico il rischio finanziario** principale. In questo caso, la **remunerazione** dell'attività svolta dovrà essere determinata in linea con quanto indicato nella **Sezione C del documento**, ossia in merito alle **funzioni tipiche di "tesoreria"**.

Infine, attenzione viene posta anche alle modalità con cui possono essere **remunerate le imprese** partecipanti all'accordo, diverse dal **pool leader**; l'Ocse ipotizza **tre modelli**:

- il primo, in cui il vantaggio si traduce in termini di applicazione di **tassi di interesse più favorevoli** (o altri vantaggi) **per tutti** i partecipanti, in proporzione ai rispettivi volumi;
- il secondo, in cui viene previsto **un unico tasso di interesse**, attivo e passivo, per tutti i partecipanti, quando il merito creditizio di ognuno è sufficientemente omogeneo;
- il terzo, in cui il **beneficio viene riferito a coloro che hanno posizione creditoria**, quando sostengono realmente un rischio di credito meritevole di essere retribuito.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)